

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE  
TRENTINO ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio DEL CASTILLO	Presidente
Luigi CIRILLO	Consigliere relatore
Grazia BACCHI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3707 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sede nell'interesse del Provincia Autonoma di Trento e nei confronti di

- [omissis], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Baggia in Trento, via Grazioli n. 106, giusto mandato a margine della memoria di costituzione e risposta.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 14 luglio 2011 il Consigliere relatore dr. Luigi Cirillo; nonché il difensore costituito del convenuto, Avvocato Monica Baggia, il quale si riportava alle difese, replicava alla memoria aggiuntiva depositata dal P.M. il 24.6.2011 e si riportava alle conclusioni formulate nei suoi scritti difensivi; nonché il Sostituto Procuratore Generale Cons. Carlo Mancinelli, il quale illustrava le difese contenute nella citazione e negli scritti difensivi ed insisteva nella richiesta di condanna, fatta salva una diversa valutazione del Collegio sulla quantificazione del danno patrimoniale;

Visti gli atti ed i documenti di causa.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1** – In primo luogo, quanto alla **forma della presente decisione**, va ribadita la ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale l'art.132 c.p.c. nel nuovo testo (ai sensi dell'art.58 comma 2 L. n.69 del 18.6.2009) non richiede più come requisito formale della sentenza

la redazione dello svolgimento del processo (peraltro non previsto nemmeno nella legge speciale, dall'art.21 n.4 R.D.1038/1933) ma solo la “concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione” (ex art. 45 comma 17 L n.69 del 18.6.2009).

2 – Quindi, occorre precisare le **questioni oggetto della decisione (thema decidendum)** sollevate dalle parti nei propri scritti, per poi passare all'esame dei titoli di domanda azionati in citazione e delle eccezioni.

**2.1** - Con **citazione** depositata il 7.12.2010, il Sostituto Procuratore Generale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale di Trento [*omissis*] (come in epigrafe generalizzato e difeso) chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della somma complessiva di € 4.500,00, oltre a rivalutazione, interessi e spese, a titolo di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ed all'immagine.

A sostegno della sua pretesa, la Procura allegava le seguenti circostanze di **FATTO**.

a) Nel corso di una indagine della Procura della Repubblica di Trento, era emerso che il convenuto, nella sua qualità di insegnante di educazione fisica presso una scuola media della Provincia di Trento, durante le ore di lezione aveva commesso a danno di alcune studentesse reiterati atti di violenza sessuale, aggravata dall'età della vittima inferiore a 14 anni, con violenza ed abuso della sua qualità di insegnante.

b) All'esito delle indagini, e dopo una denuncia in data 13.10.2008 del dirigente scolastico, con ordinanza cautelare del G.I.P. di Trento in data 21.11.2008 era stata disposta nei confronti del convenuto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, onde impedire all'[*omissis*] di frequentare il luogo di lavoro dove consumava le condotte delittuose.

c) Nel contempo (in data 28.11.2008), il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione della Provincia Autonoma di Trento (datore di lavoro), aveva adottato un provvedimento di sospensione cautelare del convenuto dal servizio.

d) Quindi, sulla scorta delle testimonianze rese agli inquirenti era stato contestato al convenuto il reato di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) continuata (art. 81 c.p.) ed aggravata dall'età delle vittime inferiore a 14 anni (art. 609-*ter* c.p.) e dall'aver commesso il fatto abusando della propria autorità di insegnante (nell'imputazione si indica l'art. 61 n. 10 c.p.); e con sentenza n. 273 del 7.5.2009, resa sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il G.U.P. del Tribunale di Trento aveva condannato l'[*omissis*] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato suddetto.

e) Successivamente, la Provincia Autonoma di Trento, a seguito di procedimento disciplinare, aveva comminato all'[omissis] la sanzione del licenziamento senza preavviso, con provvedimento in data 23.10.2009 n. 287/RIS.

f) Infine, con invito a dedurre del 16.7.2010, la Procura aveva contestato l'ipotesi di responsabilità amministrativa al sig. [omissis]; pervenute il 12.10.2010 le controdeduzioni tramite dell'avv. Monica Baggia, su richiesta dell'interessato, era effettuata audizione personale.

In punto di **DIRITTO**, il P.M. affermava quanto segue.

**a)** In merito alla **condotta dannosa**, dalla sentenza del G.U.P. e dagli atti dell'indagine penale risultava che il convenuto aveva commesso il reato di cui all'imputazione a danno delle allieve, abusando della propria qualità di insegnante.

**b)** Tale condotta era stata posta in **violazione dei doveri di servizio** e con **dolo**, in quanto penalmente illecita e lesiva dei doveri deontologici e di servizio gravanti sugli insegnanti.

**c)** Tale condotta era stata anche **causa adeguata di danni patrimoniali e non patrimoniali**.

aa) Quanto al **danno patrimoniale**, secondo la Procura il compimento degli atti di violenza sessuale nel corso dell'orario di lavoro aveva interrotto (istantaneamente ma con effetti permanenti) il sinallagma contrattuale tra la retribuzione e la prestazione lavorativa, non potendo ritenersi correttamente rese le prestazioni lavorative contestuali alla commissione di un grave delitto, e dovendo quindi ritenersi che per tali inesatte prestazioni non spettasse alcuna retribuzione.

In sede di *deduzioni*, la difesa del convenuto (avv. Monica Baggia) aveva affermato l'inesistenza di un danno da disservizio dovuto al comportamento del sig. [omissis], in quanto egli aveva comunque fornito per intero la prestazione lavorativa svolgendo regolarmente e senza interruzioni le lezioni (stante che gli episodi contestati erano durati solo pochi secondi e, in alcuni casi, si erano svolti al di fuori dell'orario delle lezioni); sia l'astrattezza ed eccessività del calcolo del danno medesimo.

A queste argomentazioni la Procura replicava che - nella concreta fattispecie - la prestazione resa non si poteva ritenere regolare ed utile, atteso che, da un lato, la violazione dei doveri di servizio determinava di per sé un'alterazione del normale sinallagma contrattuale, dall'altro, la condotta penale concretizzava non solo una violazione dei doveri di ufficio ma anche un inadempimento dell'obbligazione lavorativa di educazione e tutela psico-fisica dei minori affidati all'insegnante; per cui la retribuzione non poteva ritenersi integralmente dovuta e costituiva, almeno

in parte, danno erariale.

bb) Inoltre, nella prospettazione attorea, la condotta penale aveva determinato anche un **danno (non patrimoniale) all'immagine** dell'amministrazione scolastica.

La Procura dava atto che l'azione per il risarcimento di tale tipologia di danno era stata limitata dall'art.17 comma 30-ter del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 (convertito con modificazioni con L.102/2009 e modificato dal decreto-legge n.103/2009, a sua volta convertito con modificazioni con L. 141/2009), ancora al vaglio della Corte costituzionale a seguito della remissione operata da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. In particolare, tale disposizione non consentiva più – secondo un'interpretazione restrittiva – il risarcimento del danno all'immagine per i delitti diversi da quelli previsti nel capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), fatte salve le ipotesi direttamente sanzionate dalla legge (ad esempio il risarcimento del danno all'immagine a carico del dipendente “assenteista” previsto dalla legge 15/2009 e dal relativo D.Lgs. 150/2009, cc.dd. “leggi Brunetta”).

Secondo il P.M., ferma restando la discrezionalità del legislatore, detta interpretazione restrittiva finiva per essere del tutto irragionevole, in ambito di pubblico impiego, prevedendo maggiori responsabilità per comportamenti meno offensivi; in particolare, vi sarebbe stata responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione in caso di alterazione di un certificato medico (per giunta, con responsabilità sanzionatoria, senza nemmeno necessità di *clamor fori*) ma non nel caso di un professore che abusi delle sue allieve (qui in esame).

Pertanto, l'art.17 comma 30-ter doveva ritenersi affetto da numerosi vizi di costituzionalità, per lesione della tutela del soggetto pubblico (art. 2 Cost.), dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3), del diritto di difesa (art. 24), del buon andamento e della imparzialità amministrativa (art. 97 cost.), della riserva di giurisdizione della Corte dei conti nella materie di contabilità pubblica (art. 103 co. 2), del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25), ed infine del principio di fedeltà alla funzione pubblica (art. 54).

Inoltre, la Procura evidenziava che la recente giurisprudenza civilistica della Cassazione aveva sostenuto la natura unitaria del danno non patrimoniale, affermando che (a parte le ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale espressamente previste dalla legge, come il danno da reato) gli interessi non patrimoniali costituzionalmente rilevanti sono sempre meritevoli di tutela aquiliana ex art.2059 c.c., senza distinzioni ontologiche (la Cassazione supera la complessa

tripartizione del danno morale subiettivo, del danno biologico e del danno esistenziale), e senza limitazioni (casi esclusi dalla tutela) o ripartizioni per ordini di giurisdizione diversi tra loro (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/08 dell'11.11.2008, la prima delle quattro sentenze c.d. "gemelle").

Alla luce di questa giurisprudenza, in casi di lesione dell'immagine della p.a. (intesa come complesso di beni ed interessi costituzionalmente qualificati al buon andamento, all'efficienza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa) non potevano essere adottate interpretazioni restrittive dell'art. 17 comma 30-ter, onde si rimetteva alla "saggia valutazione del Collegio giudicante" la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, ovvero una nuova valutazione di ammissibilità e rilevanza delle questioni di costituzionalità nella concreta fattispecie, per le motivazioni suddette.

**d)** In merito, infine, alla **quantificazione del danno**, la Procura contestava all'[omissis] di avere cagionato alla P.A.T. un danno complessivo di € 4.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

aa) Quanto al **danno patrimoniale**, esso veniva liquidato in € 2.250,00, pari al 10% della retribuzione lorda corrisposta al convenuto nei mesi in cui era stato commesso l'illecito penale, che secondo il P.M. era stata, almeno in parte, indebitamente percepita, poiché mancava una corretta esecuzione della controprestazione lavorativa nei periodi di tempo corrispondenti agli episodi penalmente illeciti.

In sede di *deduzioni*, la difesa del convenuto (avv. Monica Baggia) aveva affermato l'astrattezza ed eccessività del calcolo del danno medesimo; inoltre, si era offerta di pagare, per evitare il giudizio, qualora la Procura avesse ridotto l'addebito.

La Procura replicava che la liquidazione del disvalore della prestazione – nel limite del 10% della retribuzione percepita nell'arco di tempo in cui gli episodi si erano verificati – era più che congrua. Infatti, sebbene gli episodi delittuosi fossero stati limitati nel numero ed a comportamento "istantaneo", tuttavia la violazione dei doveri di servizio (degli obblighi di fedeltà del dipendente pubblico) era stata di tale gravità da determinare conseguenze durature e talora permanenti ed una almeno parziale inutilità della prestazione lavorativa resa, e quindi una rottura del sinallagma contrattuale che faceva venir meno il diritto alla retribuzione. Infatti, la prestazione richiesta al convenuto era quella di educare e tutelare i minori affidatigli, con funzione pedagogica (nel senso non solo di trasmissione di conoscenze, ma anche di formazione della persona nel suo complesso, soprattutto in età puberale e preadolescenziale), e funzione di protezione dell'integrità fisica e

morale dei minori.

bb) Quanto al **danno (non patrimoniale) all'immagine** dell'Amministrazione di appartenenza, la Procura affermava che la “particolare gravità della condotta” (posta in essere da un insegnante nei confronti di allieve di tenera età) aveva cagionato all'amministrazione scolastica provinciale “un grave colpo alla sfera della personalità, dignità, integrità, credibilità e – più in generale – a tutta quella sfera di interessi costituzionalmente rilevanti attinenti all'esercizio della funzione educativa”.

Infatti, essendo l'istituzione scolastica tenuta, oltre all'istruzione, alla tutela del minore, i genitori effettuano le proprie scelte educative basandosi sulla qualità, sull'affidabilità e sulla stessa immagine della scuola (come istituzione e come singolo istituto) e del corpo insegnante.

Tale danno era liquidato – in via equitativa (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) e con stima prudenziale – in misura non inferiore al danno patrimoniale in contestazione, e quindi in ulteriori € 2.250,00.

In sede di *deduzioni*, la difesa aveva chiesto una riduzione del danno all'immagine, in corrispondenza alla riduzione della voce di danno patrimoniale cui esso era stato proporzionato, offrendosi di pagare, per evitare il giudizio, qualora la Procura avesse ridotto l'addebito.

La Procura replicava che tale voce di danno – in sede di invito a dedurre – era stata commisurata al danno patrimoniale solo al fine di offrire un parametro di valutazione, non al fine di porre in correlazione diretta le due voci di danno, onde l'eventuale riduzione del danno patrimoniale da parte del Collegio non implicava la riduzione di quello non patrimoniale, da lasciare ferma nel 10% della retribuzione nel periodo contestato. Pertanto, anche considerando la volontà dell'[omissis] di evitare il giudizio, il P.M. negava la possibilità di una riduzione dell'addebito, in quanto – in assenza di elementi nuovi – non era nella potestà della Procura effettuare una sorta di “transazione” sulla cifra, che avrebbe determinato un'ingiustificata riduzione delle corrette pretese risarcitorie dell'Amministrazione danneggiata.

**2.2** - In data 22.6.2011 si costituiva l'Avv. Monica Baggia per il convenuto [omissis], depositando **memoria di costituzione** (recante a margine mandato ed elezione di domicilio nello studio dell'avvocato in Trento, Via Grazioli n.106) nella quale chiedeva:

- a) in via principale:
  - di respingere le domande del Procuratore Regionale;
  - di respingere la domanda di condanna al risarcimento del danno all'immagine, alla luce della

sentenza della Corte costituzionale n.355 del 5.12.2010.

b) in subordine, di ridurre l'addebito.

A sostegno delle sue richieste, la difesa eccepiva quanto segue in fatto ed in diritto.

a) Quanto al **danno da disservizio (patrimoniale)**, la difesa eccepiva che il convenuto aveva effettivamente e concretamente reso il servizio dovuto, non essendovi incompatibilità tra regolare esecuzione della prestazione lavorativa e le pur gravi condotte dell'[*omissis*]. Infatti:

aa) anzitutto, dei quattro episodi di violenza contestati in sede penale (consistiti in "palpeggiamenti") il primo ed il quarto erano avvenuti non durante la lezione bensì, rispettivamente, durante la ricreazione o a fine lezione (rientro negli spogliatoi), mentre il secondo ed il terzo si erano sovrapposti alla lezione in modo istantaneo;

bb) inoltre, a parte le alunne oggetto delle "illecite attenzioni", il resto della classe non si era avveduto di nulla e la lezione era proseguita normalmente.

Inoltre, la difesa replicava alle considerazioni contenute in citazione circa la *disutilità della prestazione* resa per grave violazione dei doveri di servizio, citando la giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui la mera violazione dei doveri di servizio, anche per commissione di un illecito penale, non faceva insorgere automaticamente un danno patrimoniale da disservizio, occorrendo un pregiudizio grave, concreto ed attuale per affermare l'esistenza di un danno (Sez. Basilicata 83/2006, Sez. Lombardia 887/2004); la violazione dei doveri di ufficio aveva rilievo e sanzioni in altri ambiti, in quanto la "violazione della funzione pedagogica" era stata sanzionata con il licenziamento, e la lesione dell'integrità fisica e morale delle alunne con la sanzione penale.

In ogni caso, il danno da disservizio era stato *erroneamente quantificato* nel 10%, poiché il parametro utilizzato (retribuzione percepita) era del tutto astratto e poco oggettivo, dovendo tenersi presente il danno determinato in concreto dai fatti in contestazione (Sez. III app. n.503/2010), e quindi la circostanza che gli episodi contestati erano durati pochi istanti.

b) Quanto al **danno all'immagine**, la difesa evidenziava che:

aa) la *quantificazione del danno* era eccessiva, considerata la limitata diffusione della notizia della vicenda nella comunità amministrata .

bb) la disposizione dell'art. 17 comma 30-ter D.L.78/2009 escludeva la possibilità di risarcire il danno all'immagine derivato da reati diversi da quelli previsti dall'art. 7 L. 97/2001, come quello qui in esame, ed era stata dichiarata conforme a Costituzione dalla sentenza n. 355/2010

della Corte costituzionale, in quanto, da un lato, la norma intendeva conformare la responsabilità per danno all'immagine, limitandola a casi tassativi, e non limitare l'azione di responsabilità amministrativa; dall'altro, tale discrezionalità legislativa non era stata esercitata in modo arbitrario o manifestamente irragionevole.

2.3 – Quindi, in data 24.6.2011 perveniva una **memoria della Procura**, nella quale si chiedeva:

- di dichiarare valido ed efficace l'atto di citazione, anche nella parte relativa al danno all'immagine, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 17 comma 30-ter;
- in subordine, di sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'art.17 comma 30-ter D.L.78/2009 nel testo vigente, nella parte in cui esclude il risarcimento del danno all'immagine derivante da reati comuni realizzati con avvalendosi della qualifica di pubblico ufficiale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

In particolare, nella memoria si affermava che, in presenza di un reato comune, commesso “con l'implicito avvalimento della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale” (nella concreta fattispecie, con l'abuso della propria qualità di insegnante, e con grave violazione dei suoi specifici doveri di vigilanza e tutela degli alunni), limitare il risarcimento del danno all'immagine solo ai delitti contro la p.a. (Capo I, Titolo II, Libro II c.p.) sarebbe stato, da un lato, irragionevole (e quindi lesivo del principio di uguaglianza ex art.3 Cost.), dall'altro, contrario al principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (e quindi lesivo del principio sancito dall'art.97 Cost ).

A sostegno di queste domande – dopo aver riepilogato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 355/2010 – il P.M. affermava anzitutto la necessità di una *interpretazione estensiva (e “costituzionalmente orientata”)* dell'art.17 comma 30-ter, nel senso che il richiamo ai “casi e modi” previsti dall'art.7 L.97/2001 avrebbe dovuto riferirsi non solo alla prima parte di quest'ultima disposizione, che impone la trasmissione delle sentenze di condanna per certi reati tipizzati (delitti contro la p.a.), ma anche alla seconda parte, che fa salva la disposizione dell'art. 129 disp. att. c.p.p. (secondo cui il P.M. ordinario deve comunicare alla Procura della Corte dei conti l'esercizio dell'azione penale per reati che abbiano arrecato danno alla p.a.). Nella prospettazione attorea, tale interpretazione “costituzionalmente orientata” non avrebbe vanificato l'efficacia innovativa dell'art.17 – in quanto comunque sarebbero rimasti esclusi dal risarcimento i danni all'immagine non derivanti da reato, estranei anche alla disposizione dell'art.129 disp. att. c.p.p. – e sarebbe stata fondata sui seguenti motivi.

a) Anzitutto, si richiamava la giurisprudenza della Cassazione in materia di danno non patrimoniale

(in specie la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008), secondo cui l'art.2059 Cod. civ. va interpretato alla luce della Costituzione, che impone di riconoscere sempre – anche al di fuori delle ipotesi di danno non patrimoniale espressamente previste dalla legge – tutela giurisdizionale in presenza di una seria lesione ad un interesse non patrimoniale costituzionalmente qualificato; secondo il P.M., tale doveva ritenersi il danno all'immagine della P.A., intesa come interesse al buon andamento dell'azione amministrativa.

b) Pertanto, si affermava la necessità di un'interpretazione estensiva dell'art.17 comma 30-ter, tale da evitare l'esclusione del risarcimento del danno qualora l'immagine della p.a. fosse stata lesa da reati diversi da quelli tipizzati dallo stesso articolo (come nel caso in esame, in cui sia la sentenza di condanna penale sia l'amministrazione, in sede disciplinare, avevano ritenuto che vi fossero “profili lesivi dell'integrità della funzione pubblica” per i reati a sfondo sessuale commessi dal convenuto nella sua qualità di insegnante provinciale).

In particolare, si riteneva che la sentenza di rigetto della Corte costituzionale (peraltro non esaustiva di tutti i profili di costituzionalità evidenziati nella giurisprudenza contabile, quest'ultima ancora *in fieri*) non fosse vincolante per l'interprete, eccezion fatta per il giudizio *a quo*, onde era sempre possibile un'interpretazione “costituzionalmente orientata”, in presenza di conseguenze interpretative irragionevoli (Cass. n.166/2004, 5747/2007, Corte dei conti Lombardia 109/2011).

c) Nella concreta fattispecie, infine, l'art.17 conduceva a conseguenze interpretative irragionevoli, nella parte in cui escludeva il risarcimento del danno all'immagine della p.a. derivato da reati comuni o non contemplati dal c.p. anziché dai suddetti delitti contro la p.a., per un duplice ordine di ragioni.

aa) Anzitutto, anche in caso di delitti diversi da quelli contro la p.a. era leso l'interesse – non patrimoniale ma costituzionalmente tutelato – all'immagine della p.a. (anzi, talora il reato comune ledeva tale interesse in modo ancor più grave del delitto contro la p.a.); e tale limitazione sarebbe apparsa tanto più irragionevole nella prospettiva della Corte costituzionale, secondo cui l'art.17 comma 30-ter limiterebbe le ipotesi di risarcimento del danno all'immagine perfino dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.

bb) Inoltre, il legislatore aveva previsto ipotesi di responsabilità per danno all'immagine tipiche (per giunta, con responsabilità sanzionatoria, senza nemmeno necessità di *clamor fori*) per comportamenti meno lesivi dell'immagine (ad esempio, assenze dal lavoro tramite false attestazioni di presenza), rispetto a quelli delittuosi qui in contestazione (professore che abusi

delle sue allieve).

In ogni caso, la Procura evidenziava che anche tale “interpretazione costituzionalmente orientata” dell’art.17 comma 30-ter lasciava dei sospetti di costituzionalità nella parte in cui la disposizione limitava l’azione per danno all’immagine della p.a. derivante da reati comuni ai “modi” previsti dalla seconda parte dell’art. 7 L.97/2001, perché irragionevolmente condizionava il risarcimento ad una iniziativa del P.M. penale (comunicazione ex art.129 disp. att. c.p.p.), anche nei casi, come quello qui in esame, in cui la *notitia damni* fosse pervenuta alla Procura della Corte dalla cancelleria del G.U.P..

Infine, sempre secondo la Procura, anche volendo seguire una interpretazione restrittiva della disposizione in esame (nel senso che essa negasse tutela giurisdizionale nei casi di danno all’immagine della p.a. derivato da delitti diversi da quelli tipizzati), rimanevano comunque dubbi di incostituzionalità della disposizione dell’art.17 comma 30-ter, che avrebbero imposto di sollevare nuovamente questione di costituzionalità. Infatti, era irragionevole e lesivo dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa (e quindi in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.) escludere il risarcimento del danno all’immagine in presenza di un reato comune o non previsto dal c.p., ma comunque – al pari ed anche più dei delitti contro la p.a. – lesivo dell’immagine e del buon andamento della p.a e caratterizzato dall’abuso della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale e dalla violazione dei doveri ad esso incombenti.

Nella concreta fattispecie, la violenza sessuale a danno di minori di anni 14 era stata consumata “con l’implicito avvalimento della qualifica di pubblico ufficiale (...) utilizzata per agevolare l’instaurazione ed il consolidamento di rapporti di fiducia personale con la parte psicologicamente debole”; pertanto, sarebbe stato necessario sollevare questione di costituzionalità sull’art.17 comma 30-ter, ove lo si fosse interpretato restrittivamente, ovvero con riferimento solo alla prima parte dell’art.7 L.97/2001 (e quindi ai soli delitti contro la p.a.).

**3** – Tanto premesso sul *thema decidendum*, risulta opportuno premettere all’esame del merito una **ricostruzione della concreta fattispecie** quale emerge dalle risultanze documentali esibite dalle parti del presente giudizio.

**3.1** – Dalla documentazione raccolta in sede di indagini penali risulta che, dopo una denuncia confermata in un verbale del 21.11.2007, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, con nota in data 17.1.2008, aveva delegato la polizia giudiziaria ad effettuare **indagini** per la vicenda in contestazione (fasc. P.M., all.2, doc.5/1).

In esecuzione della delega, la Polizia di Stato aveva reso una relazione, in data 15.11.2008 (fasc. P.M., all.2, doc.5/1), nella quale riferiva che la dirigente scolastica ed una insegnante di italiano della scuola media teatro dell'illecito avevano dichiarato di avere raccolto lamentele di alcune alunne circa la condotta del convenuto, il quale le aveva toccate in varie parti del corpo, quasi sempre con la scusa di fornire spiegazioni di pallavolo o di affrettarsi a rientrare nello spogliatoio. Inoltre, nella relazione di p.g. si riportavano le dichiarazioni rese dalle quattro alunne vittime delle molestie, che avevano tutte confermato di essere state toccate dall'[omissis], provandone fastidio; quelle rese dal vicepresidente, secondo il quale 5 o 6 anni prima un episodio analogo, denunciato dai genitori, aveva indotto la dirigente a richiamare l'[omissis], mentre nulla era trapelato tra i genitori circa gli episodi del 2007-2008; ed infine le dichiarazioni di una insegnante di sostegno, secondo la quale circa 5 o 6 anni prima dei genitori le avevano chiesto informazioni sull'insegnante di educazione fisica.

**3.2** – Sulla base di queste risultanze, il P.M. penale (con richiesta datata 19.11.2008) aveva chiesto **misura cautelare** della custodia in carcere del convenuto (fasc. P.M., all.2, doc.5/4A); quindi, con ordinanza n. 6729/07 R.G.N.R. e n. 5410/08 R. G.I.P. in data 21.11.2008 (fasc. P.M., all.2, doc.5/2 e 5/4/A) il G.I.P. di Trento aveva disposto la misura dell'obbligo di dimora del convenuto per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 ter e 61 n.10 c.p., affermando l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per le concordi dichiarazioni di insegnanti ed alunne, nonché del pericolo di reiterazione criminosa per la pluralità degli episodi e “per gli impulsi sessuali che l'indagato dimostra di non saper controllare”.

In data 25.11.2008, contestualmente all'esecuzione della misura dell'obbligo di dimora con la notifica dell'ordinanza e gli adempimenti di rito, era stata data esecuzione, ma con esito negativo, anche al decreto di perquisizione personale e locale reso dal P.M. in data 24.11.2008, teso alla ricerca di documenti o immagini concernenti reati della stessa indole per quello per cui si procedeva (fasc. P.M., all.2, doc.5/4B).

In data 28.11.2008 era stato reso l'interrogatorio di garanzia dall'[omissis], il quale negava di avere toccato le allieve con intenti lascivi, pur ammettendo che durante l'attività di insegnamento potevano esservi contatti fisici con le allieve (fasc. P.M., all.2, doc.5/2)

Infine, la località di dimora coattiva era stata sostituita con altra località con provvedimento del G.I.P. in data 12.12.2008 (fasc. P.M., all.2, doc.5/4C)

**3.3** - Infine, con **sentenza** n. 273 del 7.5.2009, depositata in pari data e dichiarata irrevocabile il

1.6.2009 (fasc. P.M., all.2, doc.5) il G.U.P. del Tribunale di Trento aveva applicato al convenuto (su sua richiesta e con l'assenso del P.M.) la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (con sospensione della pena) per la seguente imputazione (di cui si omettono i dati anagrafici delle quattro vittime infraquattordicenni e gli altri dati irrilevanti per la decisione): “*delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 ter, 61 n.10 c.p., perché, nella sua qualità di insegnante di educazione fisica presso la scuola media (...) quindi pubblico ufficiale, costringeva le sottoelencate alunne a subire gli atti sessuali come di seguito indicati, abusando della propria autorità di insegnante e con le violenze di seguito descritte:*

1. *nella prima metà dell'anno scolastico 2007- 2008 assestava una sculacciata a mano aperta (...), con gesto repentino idoneo a sorprendere la resistenza della persona offesa, in orario scolastico durante la ricreazione;*
2. *l'ultimo lunedì del settembre 2008 palpeggiava il seno, premendolo e facendo impiegare alla mano un movimento circolare (...), avvicinandosi con il pretesto di spiegarle tecniche inerenti la pallavolo, impiegando quindi un gesto repentino idoneo ad eludere la resistenza della persona offesa ;*
3. *l'ultima settimana di settembre 2008 – i primi di ottobre 2008, afferrava per i fianchi (...) la attirava a sé e quindi strusciava il suo bacino contro il sedere della vittima, avvicinandosi a lei con il pretesto di doverle spiegare come piegare le gambe;*
4. *i primi di ottobre 2008 palpeggiava il sedere (...), con il pretesto di farla entrare più rapidamente nello spogliatoio.*

*Con l'aggravante del fatto commesso in danno di minori di anni 14”.*

**3.4 – L'istruttoria della Procura della Corte dei conti** prendeva l'avvio dalla predetta sentenza penale di patteggiamento, *trasmessa* alla Procura medesima dalla cancelleria del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trento con nota del 19.6.2009 (fasc. P.M., all.2, doc.1).

3.4.1 – In particolare, con nota n.503 in data 8.3.2010 (fasc. P.M., all.2, doc.2) la Procura della Corte chiedeva *notizie* al Servizio Gestione Risorse Umane della scuola della Provincia Autonoma di Trento (d'ora in avanti abbreviata in “P.A.T.”) sul convenuto, in specie circa lo stato matricolare, il trattamento re-tributivo corrisposto tra il 2007 ed il 2008, i provvedimenti disciplinari presi e la descrizione dell'attuale stato giuridico ed economico.

La P.A.T. rispondeva con nota n. 118/ris. del 17.3.2010 (fasc. P.M., all.2, doc.3), evidenziando

che il rapporto di lavoro con l'[omissis] era cessato dal 25.11.2008 (in allegato alla nota risulta il provvedimento in data 27.11.2008, con cui si disponeva la sospensione cautelare dal servizio a decorrere dal 25.11.2008 e fino alla revoca della misura dell'obbligo di dimora); e che, a seguito di contestazione di addebiti disciplinari con nota prot. 205/ris. del 15.7.2009, era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso con provvedimento prot. 287/ris. del 23.10.2009 (anch'esso allegato alla nota).

In allegato alla risposta, oltre ai provvedimenti citati, alla memoria difensiva resa in sede disciplinare ed al verbale di audizione disciplinare del convenuto e ad altri documenti (liquidazione stipendi, stato matricolare ed altri), veniva prodotto un prospetto delle retribuzioni lorde e nette riscosse dall'[omissis] nel 2007 e nel 2008 (circa 38.000 Euro annui al lordo di imposte, circa 25.000 Euro al netto).

3.4.2 – Con separata nota n. 505, sempre in data 5.3.2010 (fasc. P.M., all.2, doc.4) era richiesta alla cancelleria del G.U.P. di Trento *copia degli atti* del procedimento penale che aveva condotto alla sentenza di patteggiamento predetta, sopra citati.

Quindi, con nota n. 1288 del 17.5.2010 (fasc. P.M., all.2, doc.6), la Procura di questa Corte chiedeva alla P.A.T. copia delle “buste paga” degli stipendi corrisposti all'[omissis] tra settembre e dicembre 2007 (periodo in cui si erano verificati i primi due episodi contestati in sede penale), tra settembre e ottobre 2008 (periodo in cui si erano verificati i secondi due episodi) e da novembre 2008 a giugno 2009 (tra la sospensione cautelare e il licenziamento), specificando in particolare il computo della 13<sup>a</sup> mensilità e dell'indennità alimentare ex art. 66 octies C.C.P.L.

Con nota del 28.5.2010 (fasc. P.M., all.2, doc.7) la P.A.T. precisava che la 13<sup>a</sup> corrisposta per il periodo settembre-dicembre 2007 era stata pari ad € 848,60, e per il periodo settembre-ottobre 2008 era stata pari ad € 442,52, allegando altresì le buste paga dei mesi in cui si era verificato l'illecito.

3.4.3 – Infine, in data 23-28.7.2010 la Procura notificava *invito a dedurre* alla parte convenuta (fasc. P.M., all.2, doc.8), la quale faceva pervenire le sue deduzioni difensive (il cui contenuto è stato sopra citato) in data 12.10.2010 (fasc. P.M., all.2, doc.10), con allegati articoli di stampa del dicembre 2008- maggio 2009, da cui – secondo la difesa – la vicenda era stata riportata “in termini piuttosto contenuti” (senza riportare, tra l'altro, l'Istituto scolastico ed il professore autore dell'illecito); l'[omissis] veniva poi ascoltato dal P.M. in data 2.11.2010 (fasc. P.M., all.2, doc.10), ed evidenziava di essere già stato licenziato e di avere già restituito tutte le retribuzioni

corrispostegli durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio, chiedendo una riduzione dell'addebito e dichiarandosi disposto anche a pagare un addebito minore a quello richiesto, pur di evitare il disagio e la pubblicità di un procedimento giudiziario.

4 – Tanto premesso sulla ricostruzione della vicenda qui in contestazione, in punto di **diritto** appare opportuno esaminare separatamente le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in quanto fondate su titoli diversi e implicanti problematiche diverse.

5 – Partendo dalla **domanda di risarcimento del danno all'immagine**, va esaminata la pregiudiziale *eccezione di nullità della citazione ex art.17 comma 30-ter D.L.78/2009*, tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella memoria di costituzione.

Tale disposizione stabilisce espressamente che <<Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullità puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. >>

L'art.7 L.97/2001, a sua volta, prevede espressamente che <<La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.

Il comma 3 di quest'ultima disposizione (art.129) prevede che <<quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il

procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione>>>.

La parte convenuta ha eccepito la nullità in esame, chiedendo il rigetto della domanda di danno all'immagine in quanto l'azione del P.M. è stata esercitata al di fuori dei casi previsti dall'art.7 L.97/2001, onde essa sarebbe nulla ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter citato, norma dichiarata conforme a Costituzione dalla sentenza n. 355/2010 della Corte costituzionale .

**5.1** – Per superare quest'eccezione di nullità, il P.M. ha affermato l'incostituzionalità della disposizione, prospettandone una serie di conseguenze irragionevoli, onde affermare, in via principale, la necessità di una “interpretazione costituzionalmente orientata” dell'art.17 comma 30-ter, tale da escluderne l'applicazione nella concreta fattispecie; in subordine, la necessità di sollevare una nuova questione di costituzionalità della disposizione, benché essa sia già stato oggetto della citata sentenza n. 355/2010 del giudice delle leggi, che ha respinto o dichiarato inammissibili le questioni sollevate.

La difesa, per converso, ha evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale ha già superato le questioni di costituzionalità dell'art.17, comma 30-ter, sollevate da più Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

**5.2** – Prima di passare all'esame dell'eccezione sollevata dal convenuto e delle controeccezioni attoree, è necessario precisare alcune circostanze concrete risultanti dalla documentazione esibita nel presente giudizio.

a) Anzitutto, è indubbio – ed è ammesso dallo stesso P.M. – che il danno all'immagine azionato in questa sede trova titolo nella commissione di un reato comune di atti sessuali su vittime infraquattordicenni (art. 81 cpv., 609 bis, 609 ter c.p.), benché aggravato dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 61 n.9 c.p.), e non nella commissione di un delitto contro la p.a. previsto dal capo I, titolo II, Libro II del c.p., come risulta dalla sentenza del Tribunale di Trento sopra citata (sub § 3.3).

b) Tale sentenza risulta passata in giudicato in data 1.6.2009, data della attestazione di irrevocabilità (cfr. § 3.3).

c) Ancora, dalla lettura della documentazione in atti risulta che la notizia di danno all'immagine è stata comunicata alla Procura di questa Corte non dal P.M. penale ai sensi dell'art.129 comma 3 disp. att. c.p.p., bensì dalla cancelleria del G.U.P. a seguito dell'irrevocabilità (cfr. § 3.4).

**5.3** – Tanto premesso, nella concreta fattispecie risulta o irrilevante o impossibile una

interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, che consenta di escludere la nullità in contestazione.

5.3.1 – Invero, premesso che l'art.7 L.97/2001 individua come modalità di conoscenza della notizia di danno (“modo” utile ai fini dell'art.17 comma 30-ter D.L.78/2009) non solo la comunicazione del P.M. penale ex art.129 disp.att. c.p.p., ma anche la comunicazione dell'ufficio del giudice che ha reso la sentenza irrevocabile (come nel caso qui in esame), nella concreta fattispecie non risulta che l'azione di danno all'immagine sia stata esercitata nei “casi” previsti dall'art.17, comma 30-ter, ovvero in relazione ad uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., cui si riferisce la prima parte dell'art. 7 L.97/2001.

Per superare quest'espressa disposizione di legge, il P.M. propone una “interpretazione costituzionalmente orientata” del rinvio disposto dall'art. 17, comma 30-ter, all'art.7 L.97/2001, nel senso che esso dovrebbe intendersi come riferito anche alla seconda parte dell'art.7, e quindi ad ogni ipotesi di comunicazione (non solo da parte della Procura della Repubblica, ma da qualsiasi fonte) circa l'esercizio dell'azione penale per qualsivoglia reato a danno della p.a. (art.129 disp. att. c.p.p.), compreso quello qui in esame (violenza sessuale da parte di insegnante pubblico). A tal fine, la Procura prospetta una serie di conseguenze irragionevoli, in contrasto con la Costituzione, derivanti da un'interpretazione restrittiva dell'art.17, comma 30-ter (cfr. § 2.3.a, b, c)

Peraltro, ai sensi dell'art.11 disp. prel cod. civ. e degli artt. 134-136 Cost., solo in presenza di una disposizione suscettibile di più interpretazioni (sotto il profilo letterale e logico-sistematico) va preferita l'interpretazione più conforme a Costituzione, laddove se la lettera della legge e la *ratio* del legislatore siano chiare, ma contrarie alla Costituzione, non è consentito all'interprete disapplicare la disposizione di legge in via interpretativa, dovendo egli invece sottoporre la norma che si ritiene incostituzionale al vaglio del Giudice delle leggi..

Orbene, l'interpretazione restrittiva dell'art. 17 comma 30-ter è l'unica possibile sotto il profilo logico-letterale e sistematico, sia perché tale disposizione prevede espressamente la sospensione del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità fino alla conclusione del procedimento penale, laddove ciò non avrebbe senso se la Procura potesse agire già dopo la comunicazione ex art.129 disp. att. c.p.p.; sia perché la *ratio legislatoris* è indubbiamente quella di tipizzare il danno all'immagine, individuando “casi” determinati in cui esso è risarcibile, laddove l'interpretazione estensiva non soddisferebbe quest'esigenza di tipizzazione, dato che l'art.129 disp. att. c.p.p. non individua reati specifici (“casi”) ma si riferisce a qualsivoglia reato che abbia

cagionato danno alla p.a. (anche se, come correttamente affermato dal P.M., tale interpretazione estensiva comunque non escluderebbe del tutto l'efficacia innovativa dell'art.17, comma 30-ter, in quanto limiterebbe la responsabilità amministrativa ai soli danni all'immagine della p.a. derivanti da reato, escludendo i danni da condotte penalmente lecite).

Non a caso, tale interpretazione è stata fatta propria sia dalla Corte costituzionale (cfr. la sentenza n.355/2010, secondo cui il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, avrebbe limitato il risarcimento del danno all'immagine ai soli casi di danno derivante da delitti contro la p.a. ( cfr. punti nn. 6, 9, 10, 11 della sentenza), sia dalle SS.UU. della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 519 depositata il 15.1.2010, secondo cui il <<... disposto della L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30 ter (...) disciplina e limita le modalità dell'azione della magistratura contabile appunto in caso di danno all'immagine, nelle ipotesi previste dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 ossia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli “di enti a prevalente partecipazione pubblica”>>), sia dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, che si è orientata nel senso di ritenere che il rinvio in questione sia da riferirsi solo alla prima parte dell'art.7, onde presupposto imprescindibile del risarcimento del danno all'immagine sarebbe una sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei delitti contro la p.a. In tal senso, appare utile richiamare la sentenza n.199 depositata il 20.4.2011 della Seconda Sezione di appello della Corte dei conti <<4. Ciò posto, va anche rilevato che il citato art. 17 comma 30 ter – pur nella sua formulazione tecnico-testuale che, per essere indubbiamente non chiara, ha dato luogo a difformi applicazioni – ha stabilito che il danno all'immagine di una struttura pubblica può essere perseguito innanzi al giudice contabile solo se derivante da reato e cioè se la condotta del pubblico dipendente, causativa di detto danno, concreti anche un illecito penale previsto dalla legge. Infatti, la menzionata norma richiama l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, la cui prima parte contempla direttamente ed espressamente i delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale (artt. da 314 a 335 bis) e stabilisce, la detta norma, che ai fini dell'azionabilità da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti venga a quest'ultimo comunicata una previa sentenza penale irrevocabile di condanna. Ne consegue che siffatta sentenza sicuramente costituisce il necessario presupposto per l'attivazione in tal caso dell'azione di responsabilità contabile>> (nella fattispecie, essendo stata pronunciata sentenza di estinzione del reato di corruzione per prescrizione, la decisione di appello ha dichiarato la nullità degli atti del processo di primo grado, riformando l'ordinanza di primo grado, che aveva comunque ritenuto

potersi agire per danno all'immagine in presenza di comunicazione non di una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la p.a. suddetti, ma semplicemente di un rinvio a giudizio ex art. 129 disp.att.c.p.p.). Di analogo tenore, sia pure in modo incidentale, la decisione n. 305 depositata il 21.4.2010 della Terza Sezione di appello, secondo cui << 4.4) - Il richiamo all'art. 7 della l. n. °97/2001, operato dall'art. 17, appena citato, infatti, porta a ritenere che la Procura della Corte dei conti possa agire per il risarcimento del danno all'immagine solo - per quel che qui rileva - in presenza di una "sentenza irrevocabile di condanna (...) per i delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel capo I del titolo II del libro II c.p." (v. art. 7, comma 1, primo periodo, della l. n. °97/2001)>> .

Comunque, a parte queste assorbenti considerazioni, va evidenziato che - come oltre si preciserà - i sospetti di costituzionalità dell'interpretazione "restrittiva", adombrati dal P.M., sono già stati superati dalla Corte costituzionale e comunque risultano infondati.

Deve quindi ritenersi che l'art.17 comma 30-ter, nel rinviare all'art.7 L.97/2001, individui come presupposto dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine una sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a..

Poiché nella concreta fattispecie risulta una sentenza irrevocabile ma per un reato comune di violenza sessuale, benché aggravato dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale (di insegnante), l'azione di responsabilità per danno all'immagine risulta esercitata al di fuori dei "casi" previsti dalla prima parte dell'art.7 L.97/2001, e quindi è nulla ai sensi del citato comma 30-ter.

5.3.2 - In conclusione, ai sensi dell'art.17, comma 30-ter, della legge n. 97/2001, deve ritenersi che la Procura della Corte dei conti non avesse il potere di esercitare l'azione di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine qui in esame, in quanto eccedente i casi tassativamente previsti dall'art.7 L.97/2001, e che - di conseguenza - l'azione sia inammissibile e la citazione posta a base del presente giudizio sia nulla.

**5.4** - In subordine alla richiesta di "interpretazione costituzionalmente orientata" - pur riconoscendo che l'art.17 comma 30-ter preclude l'azione di responsabilità esercitata in questa sede, e che la sentenza n. 355/2010 della Corte costituzionale ha già respinto o dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate sulla stessa disposizione - tuttavia la Procura regionale ha chiesto di sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame, sotto diversi profili.

5.4.1 - In primo luogo, la Procura evidenzia che tale "interpretazione costituzionalmente orientata"

dell'art.17 comma 30-ter lascerebbe dei *sospetti di costituzionalità* nella parte in cui la disposizione limita l'azione per danno all'immagine della p.a. derivante da reati comuni ai “*modi*” previsti dalla seconda parte dell'art. 7 L.97/2001, perché irragionevolmente condiziona il risarcimento ad una iniziativa del P.M. penale (comunicazione ex art.129 disp. att. c.p.p.), anche nei casi, come quello qui in esame, in cui la *notitia damni* fosse pervenuta alla Procura della Corte dalla cancelleria del G.U.P..

Tale questione è irrilevante nella concreta fattispecie, in quanto risulta comunque rispettata una delle due modalità di trasmissione della *notitia damni* prevista nella prima parte dell'art. 7 citato, ovvero la comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna da parte della cancelleria del giudice che l'ha emessa.

5.4.2 – In secondo luogo, il P.M. afferma che la limitazione della risarcibilità del danno all'immagine solo ai casi in cui siano stati commessi dal funzionario pubblico determinati reati e non altri, come quello qui in esame, violerebbe gli artt. 2, 3, 24, 97, 103 comma 2, 25, 54 Cost..

In particolare – richiamando anche i recenti orientamenti della Cassazione in materia di danno non patrimoniale (SS.UU. n. 26972/2008 e seguenti), secondo cui, ai sensi dell'art.2059 cod. civ., spetta *sempre* il diritto al risarcimento del danno, in presenza di una seria lesione ad un interesse non patrimoniale costituzionalmente qualificato – la Procura afferma che l'art.17 comma 30-ter suddetto finisce per creare irragionevoli disparità di trattamento nell'ambito di una situazione soggettiva sostanzialmente unitaria, ovvero il diritto all'immagine della p.a., intesa come interesse al buon andamento dell'azione amministrativa. Infatti, tale norma esclude il risarcimento del danno all'immagine in presenza di un reato diverso dai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (reato comune o non previsto dal c.p.) ma comunque lesivo dell'immagine e del buon andamento della p.a. (al pari o al limite anche più dei delitti contro la p.a.); irragionevolezza evidente soprattutto nelle ipotesi in cui il reato “comune” sia caratterizzato da un abuso della qualifica di pubblico ufficiale per la commissione del reato e soprattutto nella prospettiva della Corte costituzionale, secondo cui l'art.17 comma 30-ter limiterebbe le ipotesi di risarcimento del danno all'immagine perfino dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti. In altri termini, vi sarebbe un'irragionevole disparità di trattamento, che comporterebbe una violazione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (e quindi degli artt. 3 e 97 Cost.) ed imporrebbe di sollevare una nuova questione di costituzionalità dell'art.17 comma 30-ter, soprattutto nella concreta fattispecie, in cui la violenza sessuale contestata in sede penale (art. 81 cpv., 609 bis, 609 ter, c.p.) è stata consumata avvalendosi della qualifica di pubblico ufficiale

(insegnante di educazione fisica), come consacrato dalla sentenza di patteggiamento (cfr. § 3.3).

5.4.2.1 – In merito a tali questioni, va evidenziato che la maggior parte di esse sono già state dichiarate inammissibili o respinte dalla sentenza n.355/2010 della Corte costituzionale, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

a) Le peculiarità sia del diritto all'immagine della pubblica amministrazione (che è qualificato come "rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall'art. 97 Cost."), sia dell'istituto della responsabilità amministrativa (nel quale si ha un'accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori), possono giustificare una tutela differenziata rispetto alla responsabilità civile, che contemperi le varie esigenze di tutela dell'amministrazione e di efficienza della stessa; quindi il legislatore ha una lata discrezionalità nell'individuare i limiti entro i quali il diritto all'immagine dell'ente pubblico è tutelato, limiti che possono essere fissati anche in modo differente rispetto al diritto all'immagine di soggetti privati (oggetto delle decisioni della Corte di cassazione).

b) In particolare, non è irragionevole la scelta di limitare il diritto al risarcimento del danno all'immagine della p.a. ai soli danni derivanti da delitti contro la p.a. e non a danni derivanti da reati diversi o da fatti non costituenti reato ma ugualmente dannosi per l'immagine, in quanto le specifiche fattispecie delittuose tipizzate sono volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, che è individuata dalla legge quale soggetto passivo del reato. In altri termini, da un lato, è lecito per il legislatore tipizzare le ipotesi di risarcimento del danno all'immagine della p.a.; dall'altro, è ragionevole la scelta di riconoscere il risarcimento di tale danno solo se derivante da delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., perché in tali reati il soggetto passivo del reato è la pubblica amministrazione, e quindi la sua immagine e il suo funzionamento ne sono necessariamente compromessi, mentre negli altri reati tale compromissione è indiretta ed eventuale.

c) La disposizione in esame non ha inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione (e segnatamente di quella ordinaria), bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa. In altri termini, essa non si limita a precludere l'azione di responsabilità amministrativa, ma a limitare le ipotesi di tutela del danno all'immagine della p.a., sia dinanzi alla Corte dei conti che in altra sede.

Sulla scorta di queste considerazioni, ovvero la ritenuta possibilità di conformare il diritto

all'immagine della p.a. in modo differente dal diritto all'immagine dei privati e l'interpretazione dell' art.17 comma 30-ter come norma conformativa del diritto all'immagine della p.a., con la sentenza 355/2011 sono state dichiarate infondate:

- la questione di costituzionalità riferita agli artt. 2 e 24 Cost. (in quanto – sebbene tali articoli, letti in combinato disposto con l'art. 2059 del codice civile, impongano una tutela piena, e non limitata, come nel caso in esame, dei diritti della personalità, ed in specie del diritto all'immagine – la tutela di tale diritto è differenziata per la p.a. rispetto ai soggetti privati);
- la questione di costituzionalità riferita all'art.3 Cost. ed agli artt. 54 e 97 Cost (in quanto si è ritenuto che la limitazione del risarcimento solo ad alcuni reati rientri nella discrezionalità legislativa, e che la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione e l'efficienza ed imparzialità dell'attività amministrativa siano ragionevolmente ed adeguatamente assicurate – nel bilanciamento tra i vari interessi in gioco – mediante il riconoscimento del risarcimento del danno soltanto in presenza di condotte che integrino gli estremi di fatti di reato che tendono proprio a tutelare, tra l'altro, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa);
- la questione di costituzionalità riferita agli artt. 24 e 113 Cost. (in quanto non si ha lesione né del diritto di difesa né del diritto di azione qualora il legislatore, nel conformare un diritto soggettivo, ne circoscriva l'ambito sotto il profilo sostanziale, non processuale).

Viceversa, sono state dichiarate semplicemente inammissibili le altre questioni sollevate in relazione agli artt. 25 Cost. (giudice naturale precostituito per legge) e 103 comma 2 Cost (riserva di giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di responsabilità pubblica) per motivi procedurali (i giudici a quo non avevano indicato quale tra le varie interpretazioni della disposizione ritenevano preferibile); tuttavia è evidente che, in relazione ai principi sopra enunciati, tali questioni sono manifestamente infondate, in quanto – secondo la Corte costituzionale – l'art.17 comma 30-ter non tende a sottrarre il risarcimento del danno all'immagine della p.a. alla giurisdizione della Corte dei conti a favore di altro giudice (ledendo i principi costituzionali suddetti), bensì a delimitare l'ambito del diritto al risarcimento del danno all'immagine della p.a. in generale.

Sotto questi profili, quindi, le questioni di costituzionalità sollevate dal P.M. sono manifestamente infondate, in quanto già esaminate e risolte dalla Corte costituzionale, esplicitamente o implicitamente, e non constano profili per una nuova sottoposizione delle stesse al Giudice delle leggi.

5.4.3 – Sostanzialmente, l'unico nuovo profilo di incostituzionalità prospettato dal P.M. attiene alla pretesa incostituzionalità dell'art. 17 comma 30-ter, nella parte in cui esclude dal risarcimento del danno all'immagine le ipotesi in cui il pubblico funzionario abbia commesso un reato non rientrante tra i delitti contro la p.a. commessi dai pubblici ufficiali, avvalendosi tuttavia della sua qualità di pubblico ufficiale per la commissione del reato; come nella fattispecie qui in esame, in cui - avvalendosi della sua qualità di insegnante di scuola media (ma senza uno sviamento di funzione concretizzatosi in concussione, corruzione, abuso di ufficio o simili) - il convenuto ha commesso atti di violenza sessuale, approfittando dell'occasione fornita dalla sua posizione per toccare quattro alunne infraquattordicenni.

Tale questione, peraltro, da un lato è irrilevante, dall'altro è manifestamente infondata, alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla Corte costituzionale.

Infatti, alla luce dei principi enunciati della Corte costituzionale nella sentenza n. 355/2010, la limitazione dei casi risarcibili di danno all'immagine pubblica ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. si giustifica non per la qualità del soggetto attivo del reato e per il connesso eventuale abuso della funzione (nel qual caso, potrebbe forse essere irragionevole la disparità di trattamento tra delitti contro la p.a. commessi dal pubblico ufficiale e reati comuni commessi con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale), bensì per l'interesse tutelato dalle norme che sanzionano i suddetti delitti, ovvero l'interesse all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, che nella visione della collettività sono anche elementi costitutivi della sua immagine. In quest'ottica, risulta ragionevole e non lesivo dell'art.3 Cost. e dell'art.97 Cost. il fatto che il legislatore abbia limitato le ipotesi di risarcimento del danno all'immagine solo ai delitti contro la p.a., perché essi ledono in modo immediato e diretto il regolare espletamento delle funzioni pubbliche e quindi l'immagine collettiva dell'ente, diversamente dagli altri delitti, che tutelano interessi diversi (spesso privatistici) e quindi non si riflettono automaticamente sul funzionamento e sull'immagine dell'amministrazione.

In altri termini, la scelta legislativa di ammettere il risarcimento del danno all'immagine solo nel caso di delitto di pubblico ufficiale contro la p.a., e di escluderlo invece nel caso di reato "comune", pur se commesso con avvalimento o abuso della qualità di pubblico ufficiale, non può ritenersi né irragionevole né lesiva del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto l'immagine dell'amministrazione (intesa come buon andamento dell'azione amministrativa) è direttamente lesa solo nel primo caso e non nel secondo.

Così, nella fattispecie, certamente lede in modo diretto il funzionamento e l'immagine della p.a. la

violenza sessuale consumata con concussione o abuso di ufficio (l'insegnante che abusa della sua qualità per costringere delle alunne a subire una violenza sessuale); mentre non vi è diretta incidenza sul funzionamento e l'immagine della p.a. nel caso di violenza sessuale comune, semplicemente aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale (l'insegnante di ginnastica che, violando i suoi doveri di ufficio, approfitta dell'occasione fornita dalle lezioni per toccare delle alunne), caso in cui non si ha un anomalo esercizio della funzione pubblica ma un reato del dipendente pubblico, al limite agevolato o aggravato da tale qualità.

Quindi, anche sotto questo profilo la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

5.4.4 – In conclusione, devono dichiararsi o irrilevanti o manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell'art.17 comma 30-ter D.L.78/2008 sollevate in questa sede; di conseguenza, per i motivi sopra precisati (cfr. §§ 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3), deve dichiararsi nulla la citazione introduttiva del presente giudizio, relativamente alla domanda di risarcimento del danno all'immagine.

**6** – Passando alla **domanda di risarcimento del danno patrimoniale**, in relazione alla quale non vi sono questioni preliminari, va premesso che in forza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità amministrativa dei dipendenti e degli amministratori della Provincia Autonoma di Trento, la giurisdizione ed il rito seguono le generali regole ordinamentali e procedurali della Corte dei conti (R.D.1214/1934 e R.D. 1038/1933 e succ. modd.), ai sensi dell'art. 10 bis D.P.R. 305/1988 (Norme di attuazione dello Statuto speciale) aggiunto dall'art. 5, D.Lgs, 14 giugno 1999, n. 212.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni di legge statali applicabili in materia di responsabilità amministrativa (artt.52 R.D.1214/1934, 18 ss. e 22 D.P.R.3/1957, 1 ss. D.L.453/93 e L.20/94), il diritto al risarcimento azionato dal P.M. trova i suoi presupposti nel danno ingiusto per la Provincia (inteso come concreta diminuzione patrimoniale dell'ente), nella condotta antigiuridica dell'agente pubblico (ovvero posta in essere nell'esercizio delle funzioni ed in violazione dei doveri di servizio), nel nesso causale tra la condotta ed il danno, ed infine nel dolo o nella colpa grave nella consumazione del fatto illecito.

**6.1** - L'accoglimento della domanda impone l'accertamento della sussistenza di tutti tali **presupposti**, di seguito partitamente esaminati; con la precisazione che, ai fini di quest'accertamento, la sentenza penale di applicazione della pena sul consenso delle parti – pur non avendo automatica efficacia di giudicato nel processo contabile ex artt. 651 e 445 comma 1-bis c.p.p. – è comunque elemento utile a fondare una presunzione dei fatti oggetto dell'imputazione penale, in assenza di prove contrarie (cfr. in tal senso in tal senso, cfr. Sez. I app. n.336 del 17.4-

20.5.2009 n.295 del 7.4-6.5.2009; in senso analogo, Sez. II app. n. 304 del 28.4-15.6.2009 ed altre sentenze ivi citate, secondo cui la sentenza di patteggiamento “assume particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie”).

Nella concreta fattispecie, la parte convenuta non ha prodotto prove che attestino l’insussistenza dei fatti oggetto dell’applicazione della pena su richiesta; inoltre, dalla documentazione acquisita dal P.M. e prodotta in giudizio, in specie dalle dichiarazioni delle vittime della vicenda e del personale scolastico, risulta sostanzialmente confermata l’imputazione penale (cfr. §§ 3 segg.).

Devono quindi ritenersi sostanzialmente confermati i fatti oggetto dell’imputazione penale e della sentenza di patteggiamento, che costituiscono la condotta illecita contestata all’[omissis] nel presente giudizio, ovvero la commissione del reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso dall’[omissis] a danni delle alunne approfittando delle lezioni di educazioni fisica, commessi in Trento tra il settembre ed il dicembre 2007 ed il settembre-ottobre 2008 (cfr. § 3.3).

Tale **condotta** illecita è stata commessa in occasione dell’ **esercizio di funzioni pubbliche**, ovvero nella qualità di insegnante di scuola media (cfr. § 3.3); inoltre, tale condotta è **antigiuridica e colpevole**, in quanto posta in essere in violazione dei doveri pubblicistici di legittimità e buon andamento nell’esercizio dell’azione amministrativa incombenti anche agli amministratori e dipendenti pubblici, in specie, ed in via prioritaria, i doveri sanciti dalle norme penali degli artt. 609-bis e 609-ter c.p., la cui violazione emerge in modo inequivoco dalla sentenza penale e dalle ulteriori acquisizioni documentali del P.M. contabile citate. Dagli atti penali (§§ 3 segg.) emerge altresì la natura dolosa dei reati oggetto della sentenza penale e quindi l’intenzionale infrazione dei doveri d’ufficio, e quindi dei danni arrecati; sussiste quindi il **dolo** della condotta.

**6.2** – Viceversa, non risulta nella concreta fattispecie l’esistenza di un **danno patrimoniale**, necessario ai fini della condanna.

6.2.1 – In citazione si contesta all’[omissis] che il compimento degli atti di violenza sessuale nel corso dell’orario di lavoro avrebbe interrotto (“istantaneamente ma con effetti permanenti”) il sinallagma contrattuale tra la retribuzione e la prestazione lavorativa, non potendo ritenersi correttamente rese le prestazioni lavorative contestuali alla commissione di un grave delitto, e dovendo quindi ritenersi che per tali inesatte prestazioni non spettasse alcuna retribuzione.

In sede di **deduzioni**, la difesa del convenuto (avv. Monica Baggia) ha affermato l’inesistenza di un danno “da disservizio” dovuto al comportamento dell’[omissis], in quanto egli aveva comunque fornito per intero la prestazione lavorativa svolgendo regolarmente e senza interruzioni le lezioni

(stante che gli episodi contestati erano durati solo pochi secondi e, in alcuni casi, si erano svolti al di fuori dell'orario delle lezioni); sia l'astrattezza ed eccessività del calcolo del danno medesimo.

A queste argomentazioni la Procura ha replicato in citazione che - nella concreta fattispecie - la prestazione resa non si poteva ritenere regolare ed utile, atteso che, da un lato, la violazione dei doveri di servizio determinava di per sé un'alterazione del normale sinallagma contrattuale, dall'altro, la condotta penale concretizzava non solo una violazione dei doveri di ufficio ma anche un inadempimento dell'obbligazione lavorativa di educazione e tutela psico-fisica dei minori affidati all'insegnante; per cui la retribuzione non poteva ritenersi integralmente dovuta e costituiva, almeno in parte, danno erariale.

6.2.2 – In merito a tale problematica, questa Sezione ha in diverse sentenze ribadito che la mera violazione dei doveri di ufficio non consente una condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in forza delle disposizioni sulla Corte dei conti sopra citate sub § 6, le quali collegano il risarcimento ad un concreto danno al patrimonio dell'ente, non al mero illecito (violazione dei doveri di servizio).

Orbene, se il dipendente – in violazione dei suoi doveri pubblicistici di servizio – omette la sua prestazione lavorativa (ad esempio con false attestazioni di presenza, o con permessi di uscita concessi con abuso di ufficio) si ha un danno concreto ed attuale in relazione alla retribuzione corrisposta per il periodo di assenza ingiustificata (fermo restando che dal punto di vista causale occorre verificare a chi vada imputato detto pagamento e quindi il danno). Viceversa, se nel corso del rapporto di lavoro – comunque reso – il soggetto viola i suoi doveri di ufficio, rendendo una prestazione inesatta, ciò non determina automaticamente la non debenza della retribuzione ed un danno concreto ed attuale all'ente, e tale illecito trova sanzione in sede disciplinare o penale, ma non risarcitoria; a meno che la violazione dei doveri di ufficio non determini, oltre alle sanzioni suddette, *anche* un concreto danno erariale (ad esempio nei casi di danno indiretto, qualora l'ente sia stato condannato in sede civile per gli illeciti commessi dal suo dipendente a danno dell'utenza, oppure nel caso in cui tali illeciti siano stati commessi sottraendo tempo alla dovuta attività di ufficio cagionando pagamento di indebita retribuzione).

Nella concreta fattispecie, il danno contestato in citazione sarebbe dato dalla violazione dei doveri di ufficio nell'adempimento della prestazione, non dall'omissione di quest'ultima, in quanto – come riconosciuto in citazione e documentato in atti – il reato contestato è stato commesso in modo istantaneo e comunque senza interruzione della normale attività lavorativa di insegnamento, onde non vi è stata sottrazione di energie lavorative all'ente; in altri termini, la violazione dei doveri di

ufficio ha determinato una prestazione inesatta e danni a terzi ma non danno diretto all'ente, e quindi rileva a fini disciplinari e penali, ma non risarcitori.

Pertanto, in relazione al danno patrimoniale, la domanda attorea va respinta per mancanza di danno erariale.

7 – Attesa la totale soccombenza del P.M., ed in particolare il rigetto della domanda di danno patrimoniale, si impone l'applicazione della disposizione recata dall'art.10 bis, comma 10, D.L.30.9.2005 n.203 (convertito con modificazioni nella L.2.12.2005 n.248), e quindi la liquidazione dei diritti ed onorari spettanti al difensore del convenuto come da dispositivo, ex art. 91 c.p.c..

**PER QUESTI MOTIVI**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE**

**PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

**- SEDE DI TRENTO**

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3707 proposto nell'interesse del Provincia Autonoma di Trento dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige, Sede di Trento, nei confronti di [omissis], ogni diversa istanza, domanda, eccezione o deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- dichiara la nullità della citazione per il danno all'immagine;
- respinge la domanda di danno patrimoniale;
- liquida a favore del difensore costituito del convenuto € 570,00 di onorari ed € 259,00 di diritti.

Così deciso in Trento, il 14 luglio 2011.

L'ESTENSORE

(Luigi Cirillo)

**IL PRESIDENTE**

**(Ignazio DEL CASTILLO)**

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06 settembre 2011

Per Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott. Adriano Rosa)